



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	S.S. 16 "Adriatica" - adeguamento tecnico e messa in sicurezza della "Tangenziale di Ravenna" dal km 148+800 fino all'innesto con la S.S. 3bis al km 154+800.
<i>Procedimento</i>	Verifica di Assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
<i>ID Fascicolo</i>	5596
<i>Proponente</i>	ANAS S.p.a. Compartimento della Viabilità per l'Emilia Romagna
<i>Elenco allegati</i>	Parere Sottocommissione VIA n. 251 del 17 maggio 2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 01/07/2021

✓ Resp.Set: DiGianfrancesco C.
Ufficio: CreSS_05-Set_04
Data: 24/06/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 02/07/2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.103 del 31 marzo 2021 della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (di seguito Direzione Generale CRESS), registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n.89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", nella formulazione previgente alle modifiche apportate dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO in particolare l'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, nella formulazione previgente alle modifiche apportate con Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO l'art. 8 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione con modificazioni del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata dalla Società proponente ANAS S.p.a. con nota del 22 settembre 2020, acquisita con prot. MATTM-82868 del 16 ottobre 2020, per il progetto "S.S. 16 "Adriatica" - adeguamento tecnico e messa in sicurezza della "Tangenziale di Ravenna", successivamente perfezionata con nota trasmessa con posta elettronica certificata ed acquisita con prot. MATTM-84064 del 20 ottobre 2020;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., lo studio preliminare ambientale comprensivo della documentazione allegata è stato pubblicato sul sito web dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) in data 23 ottobre 2020 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

VISTA la nota prot. MATTM-85422 del 23 ottobre 2020 con cui la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito Direzione Generale CRESS) ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (di seguito Commissione Tecnica VIA/VAS) la documentazione presentata dal proponente a corredo della richiamata istanza del 22 settembre 2020, come perfezionata con la nota trasmessa con posta elettronica certificata ed acquisita in data 20 ottobre 2020, ai fini dell'avvio dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, comunicando contestualmente l'ufficio e il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Emilia Romagna, nominato con decreto del Ministro della transizione ecologica;

CONSIDERATO che il progetto "S.S. 16 "Adriatica" - adeguamento tecnico e messa in sicurezza della "Tangenziale di Ravenna" dal km 148+800 fino all'innesto con la S.S. 3bis al km 154+800" è stato oggetto della procedura di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, c. 9, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., conclusasi con la nota della Direzione Generale CRESS prot. MATTM-56394 del 20 luglio 2020, di comunicazione della necessità dello "[...] svolgimento di una adeguata valutazione ambientale attraverso, quantomeno, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA [...]";

PRESO ATTO che gli interventi di progetto sono finalizzati, da un lato, ad aumentare la sicurezza per l'utenza nel percorrere la S.S. 16, che allo stato attuale presenta dimensioni non adeguate all'intenso transito veicolare che la interessa, e, dall'altro, ad evitare problematiche di congestionamento del traffico, e ridurre, conseguentemente, le possibilità di incidenza e di impatti ambientali, correlati alla limitata distanza tra l'ingresso e l'uscita della S.S. 16 nei pressi degli svincoli esistenti;

PRESO ATTO che il progetto definitivo dell'intervento ricade nel comune di Ravenna, ed è caratterizzato da due distinti interventi, di seguito illustrati:

- l'intervento I consiste nell'allargamento della piattaforma stradale esistente della S.S. 16 per un tratto di circa 6 km, dal km 148+800, nel punto dove il viadotto sovrappassa il Canale Magni, al km 154+600, all'intersezione tra la S.S. 16 e la S.S. 3bis. La nuova sede stradale sarà realizzata in modo da possedere tutte le caratteristiche necessarie per rientrare nella "Categoria B per strade extraurbane principali a 2+2 corsie per senso di marcia", ad eccezione delle dimensioni dello spartitraffico; la nuova piattaforma stradale, infatti, prevede uno spartitraffico di soli 1,10 m in quanto viene utilizzata una barriera new jersey in calcestruzzo di classe H4b e larghezza operativa W2 (< 0,80 m). Le corsie di marcia avranno una larghezza di 3,75 m, le banchine interne di 0,50 m e le banchine esterne di 1,75 m. La piattaforma verrà completata da cigli di larghezza di 1,75 m e scarpate con pendenza 3/2;
- l'intervento II prevede la sistemazione dello svincolo a trombetta presente all'ingresso/uscita della S.S. 33bis, al km 154+550 dove la S.S. 16 si collega alla S.S. 3bis. A causa della pericolosità dell'incrocio e della presenza di zone di conflitto, l'intervento prevede la dismissione della rampa più ad est e la realizzazione di una nuova rampa che permetta l'immissione nella S.S. 16 direzione nord, più a nord della rampa di uscita; in modo da avere uno svincolo a trombetta eliminando i suddetti difetti. La rampa monodirezionale avrà una corsia di larghezza di 4,00 m, con banchine esterne di larghezza pari ad 1,00 m. La piattaforma stradale avrà gli stessi strati e gli stessi spessori utilizzati per la ricostruzione della S.S. 16, ad eccezione della parte iniziale dove, vista la presenza dell'impalcato della struttura del cavalcavia, in progetto è previsto il solo rifacimento degli strati di conglomerato superficiali;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, considerati dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, il cui elenco è riportato alle pagine nn. 6 e 7 del parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 251 del 17 maggio 2021;

PRESO ATTO che in data 10 dicembre 2020, con nota acquisita con prot. MATTM-104819 del 14 dicembre 2020, la Regione Emilia Romagna ha presentato le proprie osservazioni con contestuale richiesta di approfondimento per il progetto "S.S. 16 "Adriatica" - adeguamento tecnico

e messa in sicurezza della "Tangenziale di Ravenna" dal km 148+800 fino all'innesto con la S.S. 3bis al km 154+800" "[...] al fine di poter valutare compiutamente i potenziali impatti ambientali significativi e definire le condizioni per prevenire o evitare i possibili impatti ambientali negativi [...]";

PRESO ATTO delle osservazioni della Regione Emilia Romagna acquisite con prot. MATTM-49567 dell'11 maggio 2021, con le quali "*[...] ritiene che Anas SpA abbia risposto alle richieste di chiarimento [...], rimandando alla Direzione generale CRESS del Ministero della Transizione ecologica la determinazione di conclusione del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA [...]*";

PRESO ATTO delle osservazioni espresse ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, con prot. 35698 del 4 dicembre 2020, acquisite con prot. MATTM-102727 del 9 dicembre 2020, oggetto di pubblicazione sul sito web del Ministero della transizione ecologica, con le quali il Ministero della cultura – Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ritiene che il progetto non sia da assoggettare a procedimento di Valutazione di impatto ambientale, a condizione che, durante le successive fasi di progettazione ed approvazione dell'opera, vengano ottemperate le condizioni ambientali riportate alla pagina n. 4 della predetta nota del 4 dicembre 2020;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA nonché la documentazione integrativa predisposta volontariamente in riscontro alla richiesta della Regione Emilia Romagna del 10 dicembre 2020, acquisita con prot. MATTM-31007 del 24 marzo 2021, ed oggetto di pubblicazione sul sito web del Ministero della transizione ecologica, con comunicazione datata 30 marzo 2021;

ACQUISITO il parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica VIA/VAS, n. 251 del 17 maggio 2021, acquisito al prot. MATTM-56200 del 26 maggio 2021, costituito da n. 17 (diciassette) pagine, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che oggetto del richiamato parere n. 251 del 17 maggio 2021 è la verifica in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 al fine di valutare se il progetto proposto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e debba essere quindi sottoposto al procedimento di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 251 del 17 maggio 2021, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate alle pagine dal n. 14 al n. 17 del predetto parere, da verificarsi in fase di progettazione esecutiva, preliminarmente all'avvio del cantiere e in fase di cantierizzazione;

VISTA la nota prot. MATTM-59669 del 4 giugno 2021 con la quale il Responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS con nota del 23 giugno 2021, acquisita al prot. MATTM-67702 del 23 giugno 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alle condizioni ambientali dettate nel menzionato parere n. 251 del 17 maggio 2021;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto “S.S. 16 *Adriatica*”- *adeguamento tecnico e messa in sicurezza della Tangenziale di Ravenna*” dal km 148+800 fino all’innesto con la S.S. 3bis al km 154+800”;

DECRETA

sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 251 del 17 maggio 2021 della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante, l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto “S.S. 16 *Adriatica*” - *adeguamento tecnico e messa in sicurezza della "Tangenziale di Ravenna" dal km 148+800 fino all'innesto con la S.S. 3bis al km 154+800*”, proposto dalla Società ANAS S.p.A., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1.

Art. 1 (Condizioni ambientali)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica VIA e VAS, n. 251 del 17 maggio 2021. La Società proponente è tenuta a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.
2. Devono essere altresì ottemperate le condizioni ambientali di cui alle osservazioni del Ministero della cultura prot. 35698 del 4 dicembre 2020. La Società proponente è tenuta a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 1, avvalendosi, laddove necessario, dei soggetti individuati dal medesimo comma 2 dell’art. 28 ed in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
2. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente.
3. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall’autorità competente in

collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

4. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3
(Disposizioni Finali)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla società ANAS S.p.a., al Ministero della cultura e alla Regione Emilia Romagna, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)